



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2013, proposto da:
Polisportiva Marzenego A.S.D., rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli,
Annamaria Tassetto, con domicilio eletto presso Annamaria Tassetto in Venezia-
Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Antonio Iannotta,
Giulio Gidoni, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;

nei confronti di

Associazione Calcio Mestre A.S.D.; Usb Zelarino Trivignano Asd - Gruppo
Associazioni Sportive Zelarino Gasz, rappresentato e difeso dall'avv. Primo
Michielan, con domicilio eletto presso la Segreteria dell'intestato TAR ai sensi
dell'art. 25, comma 1, lettera a), c.p.a.;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del Comune di Venezia n. 2831 del 31.12.2013 ad
oggetto: Revoca dell'aggiudicazione definitiva della gestione dell'impianto

denominato centro Sprtivo di via Castellata-Zelarino; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Usb Zelarino Trivignano Asd - Gruppo Associazioni Sportive Zelarino Gasz;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Polisportiva Marzenego ASD, odierna ricorrente, ha preso parte, in raggruppamento con le società Circolo Tennis Veritas, Arcieri del Doge e A.C. Mestre alla procedura selettiva bandita in data 11.1.2012, dal Comune di Venezia, in attuazione dell'art. 13 del Regolamento per l'uso e la gestione di impianti sportivi comunali, per l'affidamento in concessione, fino alla data del 30.6.2016, del Centro Sportivo di Zelarino, impianto privo di rilevanza economica.

1.2. Precisa in fatto la ricorrente che – sulla scorta dell'espressa facoltà di «partecipazione a più soggetti riuniti cioè raggruppamenti» concessa dall'art. 5 del bando – l'Associazione Calcio Mestre ASD, il Circolo Tennis Veritas ASD e gli Arcieri del Doge ASD, decidevano di riunirsi nel raggruppamento denominato “Associazione Sportiva Marzenego”, mediante atto costitutivo e separato accordo, disciplinante i rapporti interni, entrambi sottoscritti, in data 30.1.2012, da tutti i legali rappresentanti delle società coinvolte, individuando Polisportiva Marzenego ASD, in forza di mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile,

“quale società capogruppo abilitata alla stipula della convenzione in caso di aggiudicazione”.

1.3. Con provvedimento n. 899 del 29.5.2012, la P.A. ha aggiudicato la gara proprio al suddetto raggruppamento, ritenendo la relativa proposta gestionale migliore di quella dell'unico altro concorrente in gara: il Raggruppamento “G.A.S.Z.”, capitanato dall'U.S.B. Zelarino Trivignano.

1.4. Tuttavia, espone la ricorrente, il Comune di Venezia avrebbe, dapprima, chiesto all'aggiudicataria di rettificare l'atto costitutivo del raggruppamento, sottoscritto in data 30.1.2012, assumendone la contraddittorietà nella sua parte conclusiva; successivamente, preteso che tale rettifica venisse firmata da tutti i componenti del raggruppamento; infine, imposto di: “presentare un atto notarile o una scrittura privata autenticata con il quale venisse confermato il raggruppamento”.

1.5. Secondo la ricorrente, l'adempimento di tali incombenzi, presupponendo l'intervento di tutti i soggetti coinvolti (mandataria e mandanti) avrebbe “di fatto, bloccato la stipula della convenzione per la gestione e l'uso dell'impianto sportivo”. Infatti, il nuovo Presidente dell' AC Mestre ASD “disconoscendo gli impegni liberamente assunti dal suo predecessore” e opponendo “un atteggiamento ostruzionistico e dilatorio”, si sarebbe in sostanza rifiutato di prender parte alla sottoscrizione dell'atto confermativo del raggruppamento, così come richiesto dalla P .A., inducendo quest'ultima ad attivare il procedimento di revoca dell'aggiudicazione, con assegnazione alla capogruppo di un termine perentorio di 7 giorni, a far data dal 19.11.2012, per formalizzare l'atto costitutivo ai fini della stipula della convenzione.

1.6. In particolare l'amministrazione avrebbe chiesto espressamente detto atto confermativo con la partecipazione di tutte e quattro le società o, in alternativa, delle sole tre associazioni Polisportiva Marzenego ASD, Arcieri del Doge ASD e

Circolo Tennis Veritas ASD “unitamente ad una univoca manifestazione di volontà del Calcio Mestre ASD di recesso dall’atto costitutivo di raggruppamento del 30 gennaio 2012”.

1.7. La ricorrente espone di aver ottemperato “per quanto di sua competenza” a tale richiesta in quanto ha proceduto, in data 26.11.2012, a far autenticare l’atto costitutivo del raggruppamento ristretto ai 3 soggetti rimasti, evidenziando come il contegno assunto dal presidente del Calcio Mestre ASD di non riconoscere gli impegni assunti dal suo predecessore e la sua immotivata assenza all’incontro prefissato, non potesse che interpretarsi quale univoca volontà di recedere o comunque di non prender parte al raggruppamento.

1.8. Ciò nondimeno, con determinazione prot. n. 2831 del 31.12.2012, il Dirigente del Settore Politiche Sportive del Comune di Venezia ha disposto la revoca dell’aggiudicazione, motivando che:

«contrariamente a quanto asserito dalla Polisportiva Marzenego, il legale rappresentante dell’ AC Mestre non ha affatto manifestato in maniera inequivoca, né espressamente né attraverso comportamenti concludenti la volontà di recedere dal costituendo raggruppamento che ha partecipato alla procedura concorsuale e di cui alla pattuizione del 30 gennaio 2012, esprimendo, anzi, espressamente una volontà contraria ed assumendo, comunque, un comportamento quantomeno contraddittorio, con conseguente impossibilità per l’Amministrazione comunale di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l’ATI costituita da soli tre soggetti;

(...) in ogni caso, osti alla sottoscrizione della convenzione ed imponga la revoca dell’aggiudicazione la disposizione contenuta all’art. 24 della bozza di convenzione allegata al bando di gara... e rilevato che, comunque, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato esclude che una volta che un raggruppamento temporaneo d’imprese abbia partecipato ad una gara e ne abbia ottenuto l’aggiudicazione sia

possibile alcuna modifica, tanto meno soggettiva, in ordine alla composizione del raggruppamento stesso ed a quanto dichiarato in sede di gara (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2012, n. 6446);

(...) il nuovo raggruppamento senza il Calcio Mestre in realtà avrebbe assunto un notevole ridimensionamento, essendo formato dal punto di vista dell'esperienza sportiva da due associazioni che occupano spazi minori e che hanno un «peso» nel complesso del centro sportivo che non va oltre l'8% (con riferimento al rendiconto presentato dal raggruppamento in sede di gara);

(...) la conflittualità fra i soggetti del costituendo raggruppamento aggiudicatario della gestione ha sostanzialmente dato luogo, in questo periodo di gestione provvisoria del centro sportivo, all'estromissione del calcio Mestre e più in generale delle Associazioni che praticano il gioco del calcio all'interno del centro, venendo a mancare una esperienza essenziale che si riflette nell'inadeguata manutenzione dei campi, come direttamente riscontrato dal Settore Servizi Sportivi attraverso diversi sopralluoghi».

2. Avverso tale provvedimento è insorta l'associazione Polisportiva Marzenego articolando i seguenti motivi di ricorso:

1) «violazione del principio di leale collaborazione; violazione del principio di proporzionalità; violazione ed erronea interpretazione dell'art. 5 del bando di gara; violazione degli artt. 30 e 37 del d.lgs. n. 163 del 2006; violazione degli artt. 1362 e ss. c.c.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento di potere, vizio della motivazione». Secondo la ricorrente, infatti, le incombenze richieste dal Comune di Venezia all'aggiudicataria – con riferimento sia alla rettifica sia alla conferma dell'atto costitutivo del raggruppamento datato 30.1.2012, mediante atto notarile o scrittura privata autenticata – non sarebbero state affatto necessarie per addivenire alla stipula della convenzione, con conseguente carenza di ragione giustificatrice del provvedimento di revoca assunto

dalla P.A.: ed invero, alcuna contraddittorietà “invalidante” sarebbe stata rinvenibile nell’atto costitutivo del raggruppamento denominato “Associazione Sportiva Marzenego”, sottoscritto in data 30.1.2012, tale da imporre la conferma dello stesso per atto pubblico. Inoltre sarebbe inapplicabile all’oggetto della procedura bandita dal Comune di Venezia, la norma di cui all’art. 37, comma 15, del d.lgs. n. 163 del 2006, “non riguardando, essa, un appalto e neppure una concessione di servizi, bensì una mera concessione d’uso di un bene pubblico (l’impianto sportivo comunale) privo di rilevanza economica”. Peraltro, anche ammettendo che la procedura selettiva in questione concernesse l’affidamento di una concessione di servizi, la previsione di cui all’art. 37, comma 15, D.lgs. n. 163/2006 non “troverebbe, per ciò solo, automatica applicazione, in mancanza di specifica previsione del bando”.

2) «Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 37, comma 9, del D.lgs. n.163 del 2006 nonché del principio di immutabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese. Eccesso di potere per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 24 della Convenzione per la gestione e l’uso del Centro Sportivo di Zelarino allegata al bando di gara».

Ad avviso della ricorrente, infatti, la volontaria fuoriuscita dell’Associazione Calcio Mestre dal raggruppamento denominato “Associazione Marzenego”, conseguente alla mancata conferma, mediante sottoscrizione di scrittura privata autenticata dal notaio, dell’atto costitutivo sottoscritto in data 30.1.2012, non integrerebbe alcuna violazione del divieto di modifica soggettiva dei raggruppamenti, sancito dall’art. 37, comma 9, D.lgs. n. 163/2006 tenuto conto degli orientamenti più recenti della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritengono non in contrasto con il divieto in questione il recesso di una o più imprese dall’associazione, sempre che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione.

3) «Violazione degli artt. 2 e 5 del bando di gara. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti». Poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A., la fuoriuscita del Calcio Mestre dal raggruppamento denominato “Associazione Sportiva Marzenego” non priverebbe affatto quest’ultimo di un requisito essenziale di partecipazione alla selezione: il requisito di cui alla lett. k), art. 4 del bando ed oggetto di specifica dichiarazione da presentarsi in sede di istanza di partecipazione alla procedura, risulterebbe senz’altro in possesso della Polisportiva Marzenego, mentre il Circolo Veritas e gli Arceri del Doge, in qualità di mandanti, risulterebbero in possesso dell’ulteriore requisito della specifica esperienza nell’esercizio di una delle attività sportive praticabili all’interno Centro Sportivo di Zelarino: il tennis e il tiro con l’arco, cosicché la estromissione del Calcio Mestre risulterebbe del tutto irrilevante.

4) «Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti». In quanto risulterebbe del tutto infondato l’ulteriore assunto secondo il quale dalla fuoriuscita del Calcio Mestre sarebbero derivati riflessi sulla manutenzione dei campi sportivi, non potendosi addebitare alcunché alla ricorrente la quale si sarebbe adoperata sempre per gestire in maniera decorosa l’impianto. “E ciò, nonostante l’atteggiamento a dir poco ostile ed ostruzionistico assunto all’ AC Mestre ASD nei confronti della mandataria”.

3. Si è costituita in giudizio il Comune di Venezia contestando l’esposizione in fatto così come i motivi di diritto dedotti nel ricorso, chiedendone il rigetto.

4. Si è costituito in giudizio altresì la USB Zelarino Trivignano ASD in proprio e quale capogruppo del Raggruppamento Gruppo Associazioni sportive Zelarino-G.A.S.Z., nella propria qualità di seconda classificata alla gara di assegnazione della gestione e dell’uso dell’impianto sportivo comunale di Zelarino, contestando a propria volta la fondatezza di tutti i motivi di ricorso.

5. La causa, chiamata alla camera di consiglio del 13.03.2013 per la discussione della domanda cautelare avanzata con il ricorso, su accordo delle parti, veniva rinviata all'udienza di merito del 23.05.2013.

6. In vista dell'udienza camerale e, successivamente, di quella fissata per la trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

7. All'udienza pubblica del 23 maggio '13 la causa, dopo rituale discussione, è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni svolte in via preliminare dalla ricorrente.

8.1. In sede di memoria di replica, la ricorrente ha eccepito la pregiudizialità del ricorso RG n.1051/2012 pendente dinanzi a questa Sezione ed avente ad oggetto l'impugnazione della aggiudicazione dell'impianto sportivo de quo in favore della Polisportiva Marzenego, anche al fine di contestare la legittimazione a contraddire di USB Zelarino Trivignano ASD nel presente giudizio, chiedendo la riunione a quello dell'odierno ricorso, con "disamina prioritaria di questo rispetto al presente giudizio".

8.2. L'eccezione, attinente peraltro a questione rilevabile d'ufficio, è infondata.

8.3. Con riguardo alla costituzione in giudizio di USB Zelarino Trivignano ASD in proprio e quale capogruppo del Raggruppamento Gruppo Associazioni Sportive Zelarino- G.A.S.Z., deve rilevarsi che la relativa legittimazione a stare in giudizio deriva dalla sua qualità di controinteressato in senso sostanziale in quanto titolare di un interesse giuridico autonomo alla conservazione dell'atto impugnato che non risulta pregiudizialmente dipendente dall'esito del giudizio n. 1051/2012: infatti, benché non specificamente menzionato dal provvedimento di revoca impugnato, detto raggruppamento vanta senz'altro un interesse ad un'utilità (quella di un'eventuale aggiudicazione a sé medesimo della concessione) che prescinde

dall'esito di detto giudizio pendente e che è direttamente collegata alla sorte dell'atto impugnato.

8.4. In secondo luogo, la ricorrente ha eccepito la tardività delle ultime memorie di replica e dei documenti depositati dalla parte resistente e dal controinteressato per mancato rispetto dei termini fissati dall'art. 73 c.p.a., non potendosi applicare alla fattispecie de qua i termini dimidiati di cui all'art. 120 c.p.a.

8.5. L'eccezione è fondata, ancorché non sia condivisibile l'inquadramento della controversia nell'ambito dello schema di una concessione d'uso di bene pubblico, come propugnato in via principale dalla ricorrente.

8.6. Ed invero, la fattispecie oggetto di scrutinio risulta senz'altro riconducibile alla concessione di servizio pubblico. Infatti, il bene affidato in gestione (impianto sportivo) rientra nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 cod. civ., ossia in quella relativa ai beni di proprietà dei comuni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, giusto il disposto dell'art. 828, non possono essere sottratti alla loro destinazione (cfr. CDS, sez. V, n. 2385 del 2013). La gestione degli impianti sportivi sottende senz'altro ad un'attività di interesse generale, come confermato dal fatto che l'ordinamento sportivo è connotato da un'organizzazione di stampo pubblicistico, con al vertice il CONI, ente pubblico, e quindi le federazioni sportive, qualificate dalla legge istitutiva di detto ente come organi dello stesso, soggetti incaricate di funzioni di interesse generale, consistenti nella promozione ed organizzazione dello sport (artt. 2, 3 e 5 legge n. 426/1942, istitutiva del CONI).

8.7. Peraltro, proprio il tenore letterale di alcune previsioni della "convenzione per la gestione ed uso impianto sportivo" allegata al bando di gara (cfr. doc. 3 del ricorrente) assoggetta il privato concessionario a vincoli gestionali puntuali, esorbitanti rispetto alla conduzione di un'attività di impresa: si allude a quelli concernenti la predisposizione di un programma di attività di valorizzazione degli

impianti in relazione alle esigenze della collettività sportiva da redigere annualmente in accordo con il Comune di Venezia (art. 2), nonché gli obblighi di rendicontazione (art. 11) e soggezione ai poteri di controllo e verifica dell'amministrazione concedente (art. 15).

8.7.1. Tali finalità di “promozione di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale” e di “massima diffusione dello sport a tutti i livelli” sono del resto ben specificate nel progetto gestionale presentato in sede di gara dal Raggruppamento Associazione Marzenego a.s.d. (cfr. doc. 7 del ricorrente).

8.8. Il concessionario è inoltre tenuto all'applicazione e alla riscossione delle tariffe d'uso stabilite dall'Amministrazione (art. 19), sicché deve ritenersi che l'operatore si assume, a differenza di quanto accade con l'appalto, i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull'utenza per mezzo della riscossione della tariffa (cfr. ex multis CDS, sez. VI, n. 4682 del 2012).

8.9. Pertanto, alla fattispecie oggetto di giudizio, non risulta invero applicabile il rito speciale di cui all'art. 120 c.p.a., trattandosi di *concessione* (non già di affidamento) di servizio pubblico, in quanto tale sottratta all'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti (cfr. art. 30 del codice dei contratti) e non ricompresa nella specifica previsione di cui al combinato disposto degli artt. 119 e 120, comma 1, lettera a), del c.p.a.

9. È ora possibile passare all'esame del merito del ricorso.

9.1. L'assunto su cui poggia il ricorso è in sostanza che il raggruppamento denominato “Associazione sportiva Marzenego” sarebbe stato validamente costituito con la scrittura privata in data 30.01.2012 e che, pertanto, la richiesta di conferma con specifici requisiti di forma (atto notarile o scrittura privata) dell'atto costitutivo fosse del tutto ultronea.

9.2. Tale assunto è privo di fondamento per un triplice ordine di motivi.

In primo luogo, deve rilevarsi che le stesse istanze di partecipazione alla gara delle società componenti il Raggruppamento (tutte datate 3.02.2012) documentano espressamente la necessità di una formalizzazione del raggruppamento subordinata alla condizione dell'aggiudicazione. In tali istanze infatti si chiede di partecipare in qualità di mandanti o di mandataria «del raggruppamento con la denominazione “Associazione sportiva Marzenego” in attesa di formalizzazione, dichiarando di formalizzarlo entro 30 gg. dalla assegnazione o aggiudicazione» (cfr. docc. 42-45 della parte resistente).

9.3. Deve quindi ritenersi che dette società abbiano partecipato alla gara come raggruppamento costituendo e non già costituito, impegnandosi a formalizzarlo entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di aggiudicazione della concessione.

9.4. In secondo luogo, deve rilevarsi che l'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di associazione (R.T.A.) e conferimento di mandato con rappresentanza” in data 30.01.2012, presentato all'Amministrazione l'8.08.2012, non contiene un'univoca statuizione in ordine alla volontà di costituire il raggruppamento. Infatti a pag. 4 del predetto atto costitutivo (cfr. doc. 4 del ricorrente), in contraddizione con quanto statuito nel corpo del medesimo atto, si legge che “conseguentemente” “(...)le suddette Associazioni Sportive, in caso di aggiudicazione del bando in oggetto, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita ed irrevocabile al legale rappresentante della impresa capogruppo (mandataria)”.

9.5. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, dunque, lo stesso atto costitutivo risultava equivoco ed in quanto tale inidoneo a produrre gli effetti costitutivi desiderati, in quanto, nelle premesse, si affermava di conferire “alla mandataria mandato speciale con rappresentanza collettiva irrevocabile, e relativa procura, affinché, nella persona del suo legale rappresentante, [potesse] compiere

per sé e per le mandanti ogni atto utile e necessario alla realizzazione della .. gestione e alla stipula del contratto di gestione”, rimandando, al contempo, nelle conclusioni del medesimo atto, il conferimento del mandato e della procura alla capogruppo ad un nuovo e successivo atto che sarebbe dovuto intervenire nell’eventualità dell’aggiudicazione.

9.6. A fronte di una tale oggettiva contraddittorietà e tenuto altresì conto del tenore letterale dell’istanza di partecipazione alla gara sopra richiamato risulta del tutto giustificata sia la richiesta di conferma mediante rettifica dell’atto costitutivo, sia quella di redigerla osservando uno specifico onere di forma (atto notarile o scrittura privata autenticata), al fine di assicurare il necessario grado di certezza dell’entità soggettiva del concessionario nel rapporto con la P.A. e di validità ed efficacia degli atti che avrebbe successivamente compiuto la mandataria nei confronti delle mandanti, in base ai principi generali in materia di procura che, ai sensi dell’art. 1392 c.c., non ha effetto se non è conferita “con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”.

9.7. In terzo luogo, deve rilevarsi l’assoluta inefficacia della “rettifica” in data 23 agosto 2012 dell’atto costitutivo prodotta dalla mandataria con la quale il legale rappresentante della Polisportiva dichiarava che “relativamente all’atto costitutivo” non si sarebbe dovuto considerare il III capoverso contenuto a pag. 4 “in quanto la formalizzazione del Raggruppamento è già stata dichiarata nei punti precedenti dell’atto”. L’atto di rettifica riporta invero delle sigle, ipoteticamente riconducibili alle 4 società componenti il Raggruppamento, della cui provenienza tuttavia non v’è alcuna certezza giuridica.

9.8. A conferma di tale incertezza, risulta documentato che l’Associazione Calcio Mestre ASD (cfr. nota in data 13.9.2012 del Dirigente del Settore delle Politiche Sportive) non si presentò all’incontro fissato per il giorno 28.8.2012 presso gli uffici dei Servizi Sportivi del Comune di Venezia per l’autentica delle firme,

inviando in data 27.9.2012 (cfr. doc. 29 della resistente) al predetto Dirigente un fax di risposta ai “chiarimenti” richiesti circa la “volontà di non fare più parte del Raggruppamento Associazione Marzenego” in cui, da un lato, negava di riconoscere fra quelle sigle in calce alla “rettifica” del 23 agosto 2012 “quella del rappresentante” dell’Associazione Calcio Mestre ASD., in quanto “mai apposta”. Dall’altro, specificava, quanto alla volontà o meno di non far più parte del raggruppamento, che “questo clima di ambiguità non sta a significare che, se effettivamente sono stati trasmessi obblighi giuridici dal precedente Presidente dell’a.s.d. Calcio Mestre all’attuale Presidente qui scrivente, detti impegni preliminari, tra cui quello del preliminare o del contratto di mandato, non vengano rispettati fino alla loro estinzione”.

9.9. Pertanto, a prescindere dal problema della modificabilità o meno dell’originaria compagine associativa successivamente alla aggiudicazione, risulta per tabulas che l’Associazione Calcio Mestre a.s.d. aveva manifestato una volontà contraria al recesso, ancorché lamentasse una serie di disagi derivanti dalla “assenza di un puntuale regolamento tra le associazioni raggruppate”. Volontà contraria ulteriormente chiarita in un’altra nota inviata via fax in data 26.11.2012 anche all’odierna ricorrente con la quale la diffidava a “stipulare l’atto costitutivo a tre in grave ed ingiusto danno e pregiudizio a carico dell’AC di Mestre”.

10. Conseguentemente deve considerarsi del pari inidonea (a superare lo stallo operativo e funzionale in cui versava il costituendo raggruppamento originario) la scrittura privata autenticata del 26.11.2012 di costituzione di un nuovo raggruppamento privo della partecipazione della dell’AC di Mestre. La modificazione soggettiva, infatti, non risulta né accettata né concordata con colui nei confronti dei quali dovrebbe esplicare gli effetti “espulsivi”, e pertanto deve considerarsi, per un verso, inefficace nei confronti di quest’ultimo e, per l’altro, in mancanza di un’efficace formalizzazione del raggruppamento originariamente

partecipante alla gara così come di una idonea modificazione soggettiva, insufficiente in ogni caso a rimuovere l'ostacolo alla stipula della convenzione, così come correttamente rilevato dalla P.A.

10.1. Pertanto, poiché il provvedimento impugnato si fonda su una pluralità di ragioni fra loro distinte ed autonome, ognuna in grado di per sé di sorreggere la parte dispositiva del provvedimento stesso, deve ritenersi legittima la revoca fondata sulla ragione della *impossibilità per l'Amministrazione comunale di procedere alla sottoscrizione della convenzione con l'ATI costituita da soli tre soggetti*, restando assorbite le ulteriori censure (ex multis CDS, sez.VI, n. 5152 del 2012).

11. Peraltro, considerate la particolarità delle questioni di diritto sollevate e la complessità in fatto della fattispecie oggetto di scrutinio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)